

Studio Legale  
**Avv. Francesco Ranieri**  
**Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone**  
Viale Papa Giovanni XXIII, n° 2 \ A - 70124 BARI  
Tel: (080)5618083; Fax: (080)2140733  
e-mail: francescoranieri@studiolegaleranieri.eu  
Web: www.studiolegaleranieri.eu

**TRIBUNALE DI BARI**

**GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA**

**RICORSO EX ARTT. 414 CPC**

Per **La Ghezza Maria**, (LGHMRA81R53F376R), nata a Monopoli (BA), il 13 ottobre 1981, residente a Polignano a Mare (BA), alla Via C. Ciasca, 74; **Magno Angela**, (MGNNGL80H46A285I), nata ad Andria (BT), il 6 giugno 1980, residente ad Andria (BT), alla Via Montello, 11/A; **Masellis Santa**, (MSLSNT61L63A662A), nata a Bari (BA), il 23 luglio 1961, residente a Bari (BA), alla Via G. Lombardo, 17; **Melillo Angela Rita**, (MLLNLR74E41D508G), nata a Fasano (BR), il 1 maggio 1974, residente a Trani (BT), alla Via Avv. Vittorio Malcangi, 268; **Merafina Maria Valeria**, (MRFMVL83T44L328N), nata a Trani (BT), il 4 dicembre 1983, residente ad Andria (BT), alla Via Catullo, 34/B; **Merra Giuseppina**, (MRRGPP73C57A285K), nata ad Andria (BT), il 17 marzo 1973, ivi residente, al Viale Venezia Giulia, 106; **Messina**

**Nunziata**, (MSSNZT78H64A669U), nata a Barletta (BT), il 24 giugno 1978, residente a San Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Ferdinando II di Borbone, 16; **Minerva Nicoletta**, (MNRNLT81P64A662J), nata a Bari (BA) , il 24 settembre 1981, residente a Palo del Colle (BA), alla Via Abate Fornari, 1; **Netti Rosamaria**, (NTTRMR79R58E038I), nata a Gioia del Colle (BA) , il 18 ottobre 1979, residente a Noci (BA), alla Via Kennedy, 10/G; **Paglione Annamaria**, (PGLNMR75B52A662P), nata a Bari (BA) , il 12 febbraio 1975, ed ivi residente, alla Via S. Damiani, 4/B; **Panteon Annamaria**, (PNTNMR80B48A669G), nata a Barletta (BT) , il 8 febbraio 1980, ed ivi residente, alla Via Ferdinando Cafiero, 9/b; **Peragina Giacomina**, (PRGGMN74T59E155Z), nata a Gravina in Puglia (BA) , il 19 dicembre 1974, ed ivi residente, al C.so Giuseppe Di Vittorio, 5; **Piazzolla Maria Antonia**, (PZZMNT65S44A669H), nata a Barletta (BT) , il 4 novembre 1965, ed ivi residente, alla Via Arrigo Boito, 35; **Piccolo Annalisa**, (PCCNLS80H68B619O), nata a Canosa di Puglia (BT), il 28 giugno 1980, residente a Barletta (BT), alla Via Dante Alighieri, 200/c; **Pistillo Sabina**, (PSTSBN81S49A399E), nata a Ariano Irpino (NA), il

9 novembre 1981, residente ad Andria (BT), alla Via Tuccio D'Andria, 40; **Prascina Anna Maria**, (PRSNMR75L50A669Y), nata a Barletta (BT), il 10 luglio 1975, ivi residente, alla Via Raffaele Musti, 7; **Prudente Addolorata**, (PRDDLRL66M46A285F), nata ad Andria (BT), il 6 agosto 1966, ivi residente, alla Via P. Gobetti, 37; **Regano Luisa**, (RGNLSU79A65A285T), nata ad Andria (BT), il 25 gennaio 1979, ed ivi residente, alla Via Scipione L'Africano, 29; **Roberto Marianna**, (RBRMNN77A64L425H), nata a Triggiano (BA), il 24 gennaio 1977, residente a Capurso (BA), alla Via I. Calvino, 3; **Roccotelli Antonella**, (RCCNNL76B60B619X), nata a Canosa di Puglia (BT), il 20 febbraio 1976, residente a Minervino Murge (BT), alla Via Di Vagno, 22; **Rubino Maria**, (RBNMRA77T61E645Z), nata a Locorotondo(BA), il 21 dicembre 1977, residente a Locorotondo (BA), alla Via Martina Franca, 18; **Sardaro Rosalba**, (SRDRLB81M70B619M), nata a Canosa di Puglia (BT), il 30 agosto 1981, residente a San Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Isonzo, 77; **Sciusco Antonia**, (SCSNTN80M65A669I), nata a Barletta (BT), il 25 agosto 1980, ed ivi residente, alla Via Barberini, 235; **Scommegna**

**Annalisa**, (SCMNLS78P55F205G), nata a Milano (MI) , il 15 settembre 1978, residente a San Ferdinando di Puglia (BT), alla Via Gorizia, 8; **Scortichino Antonia**, (SCRNTN75S61L328LI), nata a Trani(BT), il 25 novembre 1975, ed ivi residente, alla Via L. Bonomo, 51; **Sicardi Antonia**, (SCRNTN63M42I907X), nata a Spinazzola (BT) , il 2 agosto 1963, residente a Gravina in Puglia BA), alla Via Rosselli, 39; **Simone Francesca**, (SHNFNC78L61A285C), nata ad Andriai (BT), il 21 luglio 1978, ed ivi residente, alla Via Catullo, 97; **Sinisi Eusapia**, (SNSSPE62S57F220W), nata a Minervino Murge (BT), il 17 novembre 1962, ed ivi residente, alla Via G. Bruno, 34/H; **Sforza Giuseppina**, (SFRGPP68S62A662R), nata a Bari (BA), il 22 novembre 1968, ivi residente, alla Via Francesco P. Troccoli, 10; **Sguera Marianna**, (SGRMNN80P54A669T), nata a Barletta (BT), il 14 settembre 1980, ivi residente alla Via Borraccino, 5; **Spina Valentina Laura**, (SPNVNT82B54C351A), nata a Catania (CT), il 14 febbraio 1982, residente a Gravina di Catania (CT), alla Via Madonna di Fatima, 43; **Telesca Anna**, (TLSNNA73B54L328N), nata ad Trani (BT), il 14 febbraio 1973, ed ivi residente, alla Via Don G.

Rossi, 13; **Tota Loredana**, (TTOLDN79R71A285M), nata ad Andria (BT), il 31 ottobre 1979, ed ivi residente, alla Via Martiri di Bologna, 20; **Traversa Anna**, (TRVNNA76E56A048U), nata ad Acquaviva delle Fonti (BA), il 16 maggio 1976, residente a Sannicandro di Bari (BA), alla Via Delle 2 Palme, 43; **Trebini Paola**, (TRBPLA57P68E036R), nata a Ginosa(TA), il 28 settembre 1957, residente a Trani (BT), alla Via Tolomeo, 53; **Tursi Isabella**, (TRSSLL62S67C983K), nata a Corato(BA), il 27 novembre 1962, residente ad Andria (BT), alla Via Tuccio D'Andria, 40; **Vitobello Francesco**, (VTBFNC77D13B915B), nata a Trinitapoli (BT), il 13 aprile 1977, residente a San Ferdinando di Puglia (BA), alla Via S. Pertini, 6; **Zippone Maria Antonia**, (ZPPMNT82B60A669G), nata a Barletta (BT), il 20 febbraio 1982, residente a Bari (BA), al V.le Europa, 99.

Tutti rappresentati dagli **AVV.TI FRANCESCO RANIERI** (RNRFNC70D10A662E) e **GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D), presso il cui Studio Professionale, corrente in Bari al V.le Papa Giovanni XXIII n. 2/A, eleggono domicilio per

tutti gli effetti di Legge, i quali indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni:

**Telefax:** (080) 561.80.83

**Posta elettronica:** avv.ranieri@pec.it

### **CONTRO**

**il M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Bari**, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari, n. 97;

### **PREMESSA**

Tutti i ricorrenti sopra specificati sono in possesso di diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (in seguito GaE) e quindi dei conseguenti benefici (cfr. titoli di studio, doc. 1).

Allo stato, quindi, i ricorrenti, avendo accesso esclusivamente alle

sole graduatorie di circolo e di istituto (che come noto sono finalizzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subiscono i seguenti ingiusti nocimenti:

- **non possono essere immessi in ruolo**, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 (Riforma della c.d. "Buona Scuola");
- **non possono beneficiare** dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 131/2007 e quindi essere destinatari **del conferimento di supplenze** su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;
- **non possono beneficiare dell'inserimento in prima fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell'art. 5, comma 3, del medesimo d.m. con tutte le intuibili conseguenze, in ordine alla perdita di *chance* lavorative.

In altre parole, **i ricorrenti sono di fatto condannati alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.**

La vicenda oggetto del presente ricorso è di estrema rilevanza sociale ed è ben nota alle recenti cronache giudiziarie; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha mai riconosciuto valore abilitante a tale titolo di studio, pregiudicando l'accesso a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati agli aspiranti docenti, in particolar modo, e per quanto in questa sede interessa, l'inserimento nelle allora esistenti Graduatorie Provinciali Permanenti divenute in secondo momento ex Legge n. 296/2006 Graduatorie ad Esaurimento.

Sta di fatto che ritenendo di aver diritto ad essere inseriti nelle GaE, in occasione della prima apertura utile delle operazioni di aggiornamento delle stesse, tutti i ricorrenti hanno anche tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Bari, vedendo tuttavia frustrato il loro legittimo tentativo dal blocco imposto dal DM 235/2014 e di fatto attuato al sistema web "Istanze On Line" (unica modalità di accesso consentita dall'art. 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2, lett. B), in quanto non risultanti già inseriti in graduatoria in precedenza.



Di fatto i ricorrenti non erano “conosciuti” dal sistema informatico (predisposto per accogliere domande solo da soggetti già inseriti in graduatoria) che quindi non ha neppure consentito l’accesso.

I pochi che hanno ritenuto di procedere per via tradizionale (ovvero depositando domanda cartacea, sebbene non previsto dal citato DM), non hanno trovato miglior sorte, atteso che il MIUR non ha accolto, di fatto, la loro istanza.

Sicché i ricorrenti, consci della ingiustizia subita e fiaccati dal pernicioso contegno avverso, mediante lettere di diffida, hanno intimato l’immediata cessazione della denunciata condotta e quindi richiesto, sempre invano, l’immediato inserimento nelle GaE.

Sta di fatto che l’unico esito sortito da siffatte diffide è stato l’adozione da parte del MIUR della circolare n. 2198 del 30.06.2015 con la quale il Ministero ha inteso fornire indicazione agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT. per l’inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l’inserimento con riserva dei soldi aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; l’ulteriore nota emanata il

06.07.2015, recante prot. N. 19621 ha precisato che **l’inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari.**

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.**

L’Amministrazione scolastica ha negato agli istanti il riconoscimento di un diritto soggettivo (e non un mero interesse legittimo – a maggior ragione oggi in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015), sicché non può dubitarsi della giurisdizione del G.O. a conoscere la presente questione.

Infatti, è utile precisarlo sin da subito, nella procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento si verte in tema di accertamento di diritti, non potendosi in alcun modo configurare una procedura concorsuale, trattandosi di atti gestori del datore di lavoro pubblico<sup>1</sup>.

I predetti principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), sono stati ribaditi recentemente

---

<sup>1</sup> Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 22/08/2013, n. 4129, T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 07/08/2013, n. 430, Tar Sicilia Palermo, sentenza n.1764 dell’8.10.2013, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza 12 luglio 2011 n.11, Cassazione civile, sez. un., 08/02/2011, n. 3032.

anche dalla giurisprudenza ordinaria (Tribunale di Catania, Sentenza n. 3089/2015 del 25/06/2015) e amministrativa.

Con riferimento all'inserimento degli aspiranti docenti nelle graduatorie scolastiche, deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001: da un lato, infatti, con riferimento a chi si trovi già collocato nelle graduatorie, si è in presenza di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che, **nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla giusta posizione - per chi sia già inserito - ovvero in ordine alla collocazione - per chi non vi sia ancora inserito - nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lg. n. 165**

**del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi**

poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, donde l'impossibilità di configurare l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, trattandosi, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi: inserimento che avviene in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, il che esclude comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (TAR Bologna, sez. I, 16/02/2015 n.166).

Le graduatorie degli insegnanti sono stilate a seguito di attività di matrice non concorsuale, annoverabile nell'ambito delle determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a

fronte dei quali la situazione giuridica soggettiva vantata dai docenti iscritti è da qualificarsi come diritto soggettivo ad ottenere il posto di lavoro in virtù del regolare scorrimento della graduatoria. L'esclusione della concorsualità è insita in particolare nella circostanza che l'inserimento in graduatoria dipende unicamente dal possesso di determinati requisiti e non è preceduto dallo svolgimento di una procedura selettiva di diritto pubblico articolata nelle sue fasi tipiche. Se, dunque, l'istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste nella formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di margini di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, le controversie nascenti dall'attività di periodico aggiornamento delle graduatorie medesime appartengono alla cognizione del giudice ordinario (TAR Firenze, sez. I, 15/01/2015, n.79).

Ancora di recente, con la sent. n. 16756/2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato che *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione*

*spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".*

*In particolare, nella motivazione della sentenza da ultimo citata, le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato: "queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non*

*restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato*

*sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario".*

Su casi identici, si segnalano, tra le altre, le allegate pronunce del Tribunale di Avezzano, Tribunale di Messina, Tribunale di Barcellona P.G., Tribunale di Tivoli, Tribunale di Pordenone, Tribunale di Pistoia, Tribunale di Grosseto, Tribunale di Vicenza, Tribunale di Padova,



Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Siena, che confermano la sussistenza della giurisdizione del G.O. in materia.

□□□ □□□ □□□

## DIRITTO

### **Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale**

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale sul percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una **breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002.**

Secondo l'art. 197 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che *"a conclusione degli studi*

*svolti.... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".*

Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali - Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria. L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza alcuna di necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.

Con la **Legge n. 341/1990** (Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo solo dopo il 2002, cioè dopo la necessaria emanazione di numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n. 341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano in via permanente il valore abilitante;** parimenti la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997, Prot.n.12588/BL ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che allorquando il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, rubricato "regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 0 dicembre 1997, n. 425"), il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che "i titoli conseguiti

nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Anche successivamente, gli ulteriori interventi in materia hanno confermato il siffatto valore: in particolare il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato "*norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3 comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341*), con il quale è stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola Magistrale e dell'Istituto Magistrale a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all'art. 3, comma 1, il pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l'art. 15, comma 7, del D.P.R.n.323/1998, ha statuito che "... I

*titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ...".*

Ciò nonostante, agli odierni ricorrenti, e a tutti gli aspiranti docenti nella loro medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo "abilitante" all'insegnamento.

Anche il **Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.07.2011** ha previsto che per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

**il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013**

Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE. Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere n. 3813/2013, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 05.06.2013, che ha dato luogo al d.P.R. del 25.03.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito “... prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10

*marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ...".* In maniera chiara, con puntuali riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che, sebbene in linea di principio sussiste il diritto ei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrali di essere inseriti nelle citate graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli

istanti, *“aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto e di circolo”*, l’inserimento nella II Fascia della Graduatorie d’Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato....

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.05.2014 e 353 del 22.05.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 limitatamente, però, all’inserimento nella II Fascia delle  
Graduatorie d’Istituto e di Circolo.

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *“diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002”* (art. 2, lett b. n. 7).

In tal senso, tutti i ricorrenti hanno già visto riconosciuto, e dunque inopinabile, il diritto all’inserimento nelle II Fascia delle



graduatorie di Istituto e di Circolo, e purtuttavia, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede, una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto in nuce:

PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC, NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/20002 DI INSERIRSI ANCHE NELLE GAE?

Insomma, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, gli odierni ricorrenti agiscono per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere, anche in via cautelare, l'inserimento nelle predette Graduatorie.

□□□ □□□ □□□

**SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELL'ANNULLAMENTO DEL**

### DM 235/2014.

Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del Tar Lazio, con la nota sentenza 1973/2015, ha disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito a tutti docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Orbene, a fronte dell'annullamento del **decreto ministeriale – atto di carattere generale e di natura normativa**, che costituisce la *lex specialis* della procedura – avente efficacia *erga omnes* nei confronti di tutti i docenti ai quali è stata ingiustamente preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, siamo oggi in presenza di un vero proprio diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria, e non di meri interessi legittimi.

Come evidenziato in giurisprudenza, in particolare, *“La statuizione giurisdizionale di annullamento, qualora colpisca un atto a contenuto generale (nella specie un bando di concorso), si estende oggettivamente a tutti coloro su cui detto atto spiega i suoi effetti”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/09/2008 n.4305), ed ancora *“Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e*

*inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/12/2014, n.6153)<sup>2</sup>.*

**La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli**

---

<sup>2</sup> Secondo la regola generale desumibile dall'art. 2909 c.c. il giudicato conosce limiti oggettivi e soggettivi; quanto al limite oggettivo, nel processo amministrativo deve intendersi limitato ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati; quanto al limite soggettivo, il giudicato fa stato tra le parti, salva l'ipotesi che l'annullamento riguardi atti normativi secondari od amministrativi generali, evenienza in cui può ravvisarsi un'efficacia “erga omnes” (T.A.R. Perugia, sez. I, n.79)

Il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n.5694)

La decisione giurisdizionale di **annullamento** di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista **efficacia erga omnes** solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto **generale** inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'**annullamento** non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un **atto** sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (TAR Palermo, 06.03.2015 n.631).

Né può in alcun modo dubitarsi circa la natura di atto a contenuto generale e normativo, sostanzialmente e strutturalmente unitario del D.M. 235/2014.

Pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato, essendo relativa a un atto regolamentare generale, in quanto applicabile ad una platea generalizzata, produce effetti *erga omnes*, a mente della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie (ex pluribus Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 13 marzo 1998)<sup>3</sup>.

E, del resto, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è proprio la natura regolamentare degli atti che disciplinano “con disposizioni generali ed astratte, (del)le graduatorie ad esaurimento” a giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle

---

<sup>3</sup> “La portata della pronuncia è senz’altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell’atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004, n. 16728)”. In termini cfr. Tribunale Tivoli, ordinanza 29.10.2015, Tribunale Pistoia, ordinanza 8.10.2015

graduatorie ad esaurimento, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario ove oggetto del giudizio è, come nel caso di specie, la sussistenza o meno del diritto all'inclusione in tali graduatorie (si veda **Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27991 del 24 settembre/16 dicembre 2013** concernente l'impugnazione dinanzi al TAR Lazio del D.M. n. 44/2011 che ha indetto la procedura di aggiornamento antecedente a quella di cui al D.M. n. 235/2014).

Orbene, in seguito all'annullamento del D.M. 235/2014, siamo quindi in presenza di un diritto all'inserimento in graduatoria per i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante.

A fronte della mancata estensione dal parte del Miur del disposto del Giudice amministrativo a tutti gli aventi titolo che hanno avanzato istanza di inserimento in graduatoria, l'unica via per i docenti in questione di ottenere l'inserimento in graduatoria è quella giurisdizionale innanzi al Giudice ordinario.

Inoltre, nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha esplicitato che il diritto all'inserimento in graduatoria può essere fatto valere in giudizio dal titolare dal momento in cui ha coscienza della sua lesione e quindi,

in ispecie, solo a partire dalla emanazione del DPR 253/2014 che ha riconosciuto il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge o, al limite, dalla emanazione del primo parere favorevole del Consiglio di Stato (nel 2013). E' solo da allora, infatti, che sussiste la *"possibilità di far valere il diritto"*, di cui all'articolo 2935 c.c..

La ricorrente ha, pertanto, titolo all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (e già nelle graduatorie permanenti) in quanto **l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie per i docenti già in possesso di abilitazione essendo precluso l'inserimento dei soli nuovi abilitati.**

Sull'efficacia generale dell'annullamento del D.M. 235/2014, è recentemente intervenuto anche il **Tar Lazio (Roma, sez. III bis, ordinanza 23.10.2015 n.4568<sup>4</sup>)**, evidenziando che *"con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R.*

---

<sup>4</sup> Richiamata sul punto dal Tribunale di Siena nella sentenza 239/2015.

n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati".

□□□ □□□ □□□

#### **SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE**

#### **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, COMMA 605, LETT. C).**

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nelle GaE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, già innanzi indicate.

L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dai ricorrenti. Sicché l'esclusione dalle GaE è una scelta illogica, prima ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dai ricorrenti sia abilitante, non può che discendere il

loro diritto ad essere inseriti nelle GaE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicché, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quello che rileva in questa sede, n. 235/2014, devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C).

Non dubitarsi del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GaE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GaE, in quanto pacificamente "docenti già in possesso di abilitazione".

Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte*



*in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.*

*"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

*Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.*

*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia*

*delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*

*In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".*

Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la **sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015** che *"all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*

*In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte*

*in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."*

□□□ □□□ □□□

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore, nelle qualità in atti

### **R I C O R R O N O**

all'Ecc.mo Tribunale di BARI, in funzione di Giudice unico del lavoro di prima istanza affinché, espletati gli *incumbenta* di rito e fissata l'apposita udienza di discussione e decisione, voglia accogliere le seguenti

### **C O N C L U S I O N I**

- Previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente, in quanto munito di diploma magistrale conseguito in epoca anteriore all'a.s. 2001/2002, ad essere inserite nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari, di rispettivo interesse, e per le classi di concorso primaria ed eventuali elenchi

per il sostegno e per le lingue straniere, sulla base dei titoli specificamente posseduti;

- condannare l'amministrazione scolastica resistente ad inserire ciascun ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Bari, con efficacia ex tunc, o, in subordine, con decorrenza dalla data di ricezione della diffida formulata dai ricorrenti, ovvero, in estremo subordine da una data comunque antecedente all'entrata in vigore della L. 107/2015, con l'attribuzione del relativo punteggio maturato, calcolato sulla base dei titoli posseduti alla data di decorrenza dell'inserimento per le ragioni sopra esposte nella III Fascia;
- condannare l'amministrazione scolastica resistente ad un equo risarcimento dei danni in favore di ogni singolo ricorrente ed il cui ammontare apparendo di difficile determinazione viene rimessa al giudice adito per una opportuna valutazione equitativa.
- Con vittoria di spese ed onorari.

**In via istruttoria:**

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- **richiesta di esibizione in giudizio** ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, di tutti i documenti inerenti alla procedura di inserimento e aggiornamento delle citate graduatorie, relativi ai ricorrenti, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande ricevute in forma cartacea, i titoli in possesso dell'amministrazione, nonché tutte gli atti di diffida;
- **C.T.U. contabile** al fine di accertare il danno di natura patrimoniale sofferto dagli istanti a seguito del mancato accesso alla carriera docente, e dunque le differenze retributive che sarebbero maturate

in favore degli istanti in caso di tempestivo inserimento nelle graduatorie.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

#### **ISTANZA EX ART.151 C.P.C.**

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

*Bari, lì, data del deposito.*

**Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone**

**Avv. Francesco Ranieri**